

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4796

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LOMBARDI SATRIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2000

—————

Iniziative per la diffusione della cultura scientifica
dell’area umanistica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento ha approvato recentemente un disegno di legge di iniziativa parlamentare, relativo alla promozione e alla diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche e naturali e come cultura delle tecniche (legge 10 gennaio 2000, n. 6).

La cultura, però, non comprende soltanto le articolazioni tecnico-scientifiche, nell'accezione appena chiarita, ma anche, e costitutivamente, tutte le altre articolazioni della cultura scientifico-umanistica, intesa come cultura delle scienze storiche, filologiche, archeologiche, sociologiche, demo-etno-antropologiche e politiche e delle tecniche a esse applicate. Si pensi come sarebbe notevolmente più ristretto l'ambito della cultura scientifica se dovesse essere a esso sottratto tutto il vastissimo patrimonio storico-culturale dato dalle concretazioni delle scienze qui appena citate. Non si tratta, ovviamente, di riproporre ancora una volta la *querelle*, che pure ha segnato il dibattito culturale, tra la cultura delle scienze cosiddette «esatte» e la cultura delle scienze umanistiche, in quanto tale *querelle* per fortuna oggi è ampiamente superata dalla coscienza critica contemporanea. Si tratta, più proficuamente, di promuovere e favorire la diffusione della cultura scientifica sia nell'accezione delle scienze matematiche e naturali che in quella relativa all'ampia segmentazione della cultura scientifico-umanistica.

Analogamente a quanto stabilisce la citata legge n. 6 del 2000, il presente disegno di legge è volto a:

a) potenziare le istituzioni impegnate nella promozione e diffusione della cultura scientifico-umanistica e nella valorizzazione

del patrimonio storico-culturale italiano, anche favorendo, all'occorrenza, l'istituzione di nuovi organismi e strutture aventi le stesse finalità;

b) incentivare, anche con il coinvolgimento delle Università e di altre istituzioni italiane e straniere, le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale preposto alla gestione di biblioteche specializzate, archivi e musei;

c) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica relative alle scienze umanistiche, anche incentivando l'organizzazione di esposizioni e convegni, nonché iniziative di editoria a stampa e multimediale;

d) promuovere la cultura scientifico-umanistica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche con l'uso di strumenti multimediali, favorendo i contatti e la comunicazione con gli ambienti della ricerca, così da diffondere nelle nuove generazioni la consapevolezza dell'importanza della formazione umanistica per la vita e la crescita civile e morale della società.

L'articolo 1 conferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia il compito di adottare iniziative per il perseguimento delle finalità sopra ricordate.

Lo stesso articolo esplicita anche i criteri orientativi per l'assegnazione di finanziamenti a enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi.

L'articolo 2 stabilisce che con decreto del Ministro venga istituito un Comitato per la cultura scientifico-umanistica e chiarisce le modalità della sua composizione, anche in sede di prima applicazione della legge.

L'articolo 3, infine, determina l'onere derivante dall'attuazione della legge e la relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», al fine di promuovere e favorire la diffusione della cultura scientifico-umanistica, intesa come cultura delle scienze storiche, filologiche, archeologiche, sociologiche, demo-etno-antropologiche e politiche e delle tecniche ad esse applicate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale italiano, adotta iniziative volte a:

a) potenziare le istituzioni impegnate nella promozione e diffusione della cultura scientifico-umanistica e nella valorizzazione del patrimonio storico-culturale italiano, anche favorendo, all'occorrenza, l'istituzione di nuovi organismi e strutture aventi le stesse finalità;

b) incentivare, anche con il coinvolgimento delle Università e di altre istituzioni italiane e straniere, le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale preposto alla gestione di biblioteche specializzate, archivi e musei;

c) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica relative alle scienze umanistiche, anche incentivando l'organizzazione di esposizioni e convegni, nonché iniziative di editoria a stampa e multimediale;

d) promuovere la cultura scientifico-umanistica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche con l'uso di strumenti multimediali, favorendo i contatti e la comunicazione con gli ambienti della ricerca, al fine di diffondere nelle nuove generazioni la consapevolezza dell'importanza della formazione umanistica per la vita e la crescita civile e morale della società.

2. Ai fini di cui al comma 1, i relativi finanziamenti ad enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi sono concessi sulla base dei seguenti criteri: entità del patrimonio materiale e immateriale, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, personalità giuridica, partecipazione a programmi e progetti di ricerca cogestiti a livello nazionale o internazionale, attività prodotte. I soggetti in possesso dei predetti requisiti possono presentare progetti di ricerca pluriennale da finanziare con decreto del Ministro, che lo emana sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, è data priorità ai progetti volti al potenziamento delle attività già svolte che abbiano dimostrato efficacia, alla realizzazione di reti di ricerca distribuite sul territorio nazionale, nonché alla loro ottimale integrazione telematica anche mediante centri di servizio.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le Università e altri enti pubblici e privati. Tali accordi e intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse. Le iniziative che interessino settori di specifica competenza dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali sono adottate di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge il Ministro riferisce al Parlamento ogni tre anni, allegando specifiche relazioni presentate da ogni singolo ente finanziato.

Art. 2.

1. Per le finalità della presente legge è istituito, con decreto del Ministro, il Comitato per la cultura scientifico-umanistica.

2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, è composto da cinque membri nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante del Consiglio universitario nazionale, da un rappresentante dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, esperti nella diffusione della cultura scientifico-umanistica con particolare riferimento all'editoria ed alla comunicazione. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento per le attività previste dalla presente legge; i suoi membri durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora non sia insediata l'Assemblea della scienza e della tecnologia, il membro rappresentante l'Assemblea stessa nel Comitato è sostituito con un secondo rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

